



Provincia  
di Biella

## PROVINCIA DI BIELLA

Via Q. Sella, 12 - 13900 Biella - Tel. 015 8480611

### Servizio Rifiuti, Valutazione dell'Impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue, Risorse Idriche

CONFERENZA PROVINCIALE DEI SERVIZI  
ai sensi art. 14 Legge 241/90 e ss.mm.ii.

### VERBALE DELLA SEDUTA

**24.10.2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di Ottobre, in Biella, alle ore 09:50, nella Sala Caselli, al piano secondo dell'ala Est della sede della Provincia di Biella, si è svolta con modalità di presenza mista (vedi dettaglio *infra*), la Conferenza Provinciale dei Servizi, secondo quanto disposto dall'art. 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., da condursi in forma simultanea e modalità sincrona, previo preavviso di convocazione, per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al progetto presentato dal Legale Rappresentante della "Green Cave" S.r.l. Padova in data 28.11.2022 e denominato: "*Ampliamento e completamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata EX VIABIT S.P.A. in località Valledora di Cavaglia, autorizzata con D.D. Prov. Biella n. 4021/2007 e ss.mm.ii.*". All'ordine del giorno della sessione odierna vi è la prosecuzione delle ultime fasi dell'istruttoria già intraprese nella precedente seduta del 05.10.2023 (al cui Verbale, agli atti del procedimento, si fa rimando), con la presa d'atto delle determinazioni conclusive degli Enti coinvolti in istruttoria. Segnatamente, funzione pregiudiziale della seduta sarà la presa d'atto della pronuncia del Comune di Cavaglia circa la compatibilità urbanistica della variante automatica al P.R.G.C. operata per il combinato disposto degli artt. 43 co. 6 della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii. (con rimando ai contenuti dell'Allegato "b" della Circolare Regione Piemonte n. 4 Amb/2016) ed art. 17 *bis* comma 15 *bis* L.R. 56/77 e ss.mm.ii. Qualora sia possibile, nella sessione di lavoro odierna, l'espressione favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto qui istruito, a ciò seguirà altresì il rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione ed esercizio del predetto. In ogni caso l'istruttoria della Conferenza dei Servizi dovrà concludersi entro il 05.11.2023.

Per la trattazione dei punti all'ordine del giorno, sono presenti:

Il Presidente della Conferenza dei Servizi  
e Responsabile del Procedimento

dott. Graziano STEVANIN, Dirigente Area  
Provinciale Tutela e Valorizzazione Ambientale  
(in presenza)

Provincia di Biella

arch. Graziano PATERGNANI Dirigente  
dell'Area Tecnica Provinciale (in presenza)



Comune di Cavaglià (BI)

A.R.P.A. Piemonte Dipartimento Nord Est  
Servizio Territoriale di Biella

“Green Cave” S.r.l. - soggetto proponente

Per la Provincia di Biella, partecipano altresì (tutti in presenza) alla seduta: la funz.ria tecnica Responsabile del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell’Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche e altresì Presidente dell’Organo Tecnico Provinciale, dott.ssa Federica Facchino; i funzionari tecnici del Servizio predetto: dott. ric. Marco Baietto e dott. Giovanni Maria Foddanu. Infine (sempre in presenza) la funzionaria tecnica del Servizio Provinciale (dell’Area Tecnica) Prevenzione, Sicurezza, Protezione Civile, Assetto Idrogeologico ed Attività Estrattive, dott.ssa Mojca Battistini.

Il Rappresentante Legale della “Green Cave” S.r.l. dott. Piero Candeo, è coadiuvato dai seguenti collaboratori e consulenti: dott. agron. Giulio Monti (in presenza), ing. Massimiliano Vanoni (in presenza); oltre che dal Responsabile Tecnico della cava, p. min. Michele Princivalli (in presenza).

Si dà atto che è collegata da remoto ai lavori della seduta odierna della Conferenza dei Servizi, in qualità di uditrice, la rappresentante dell’Associazione “Movimento Valledora” ODV, sig.ra Alba Riva.

Risultano assenti i rappresentanti dei seguenti soggetti convocati: l’A.S.L. BI, S.I.S.P., Biella; il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario “Angiò Foglietti”, la Regione Piemonte ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO,VC.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il dott. Marco Fornaro, coadiuvato dal geom. Fulvio Manacorda, entrambi in servizio presso l’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Servizio Rifiuti, V.I.A. Qualità dell’Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche, della Provincia di Biella.

La seduta è aperta dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che, dopo i saluti di rito agli intervenuti, presenta l’oggetto della seduta, secondo anche quanto indicato nell’Ordine del Giorno della nota di convocazione e riassume, in sintesi, le vicende inerenti il procedimento di cui trattasi. In particolare il dott. Stevanin ricorda ai presenti che il P.A.U.R. di cui all’art. 27 bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. compendia procedure uniche con presupposti diversi applicabili all’istanza pervenuta e che le predette saranno armonizzate tenendo conto dei principi contenuti nelle norme di coordinamento rappresentate dall’art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 10 della più recente L.R. 13/2023, oltre ovviamente ai principi generali stabiliti dall’art. 14 e segg. della L. 241/90 in materia di semplificazione dell’azione amministrativa.

ing. Davide CODA, funz.rio inc.to di P.O. del Servizio Provinciale (dell’Area Tecnica) Prevenzione, Sicurezza, Protezione Civile, Assetto Idrogeologico ed Attività Estrattive (in presenza)

geom. Mosè BRIZI Sindaco (da remoto)  
dott. Corrado CELLOCCO Segretario Comunale (da remoto)  
arch. Marta ANSELMINO, Resp. Serv. Tecnici (da remoto)

ing. Claudia MIGNELLI, funzionario collaboratore tecnico professionale (in presenza)

dott. Piero CANDEO, Legale Rapp.te (in presenza)

L'istruttoria è condotta in modo da poter consentire la valutazione del progetto sia per accertarne l'eventuale compatibilità ambientale (ai sensi dell'art. 27 *bis* del D. Lgs. 152/06) sia per il rilascio dei provvedimenti abilitativi a vario titolo necessari per realizzare il progetto. In tale ottica sono state precedentemente svolte le seguenti sessioni istruttorie della Conferenza dei Servizi:

- **24.03.2023** - avente ad oggetto la ricognizione dei titoli abilitativi da rilasciare nel P.A.U.R. e fissazione crono-programma;
- **06.04.2023**: dettagliata illustrazione alla "Green Cave" S.r.l. delle singole "QUESTIONI" oggetto della richiesta di chiarimenti tematici;
- **05.10.2023**: dettagliata analisi delle risposte della "Green Cave" S.r.l. alle richieste di chiarimenti, con aggiornamento alla seduta odierna per attendere pronuncia del Consiglio Comunale di Cavaglià circa la compatibilità della Variante automatica al P.R.G.C. e su altre questioni di competenza del Comune.

**Il Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** fa presente che: "Per la precisione, proprio in occasione dell'ultima seduta del 05.10, la Conferenza dei Servizi aveva concordato l'aggiornamento dei lavori della seduta alla data di oggi, sostanzialmente per dirimere 3 questioni: 1) la prima riguardava la Variante automatica al P.R.G.C. operata per il combinato disposto degli artt. 43 co. 6 della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii. (con rimando ai contenuti dell'Allegato "b" della Circolare Regione Piemonte n. 4 Amb/2016) ed art. 17 *bis* comma 15 *bis* L.R. 56/77 e ss.mm.ii. Dal momento che, per gli adempimenti connessi a tale operazione, l'attività del Comune di Cavaglià al 05.10.2023 non si era ancora completata. 2) La seconda riguardava i ripristini ambientali, sulla quale c'era stato un confronto e sulla quale ci eravamo ripromessi di ritornare dopo aver fatto, ciascuno per le proprie competenze, degli approfondimenti. 3) Infine la terza questione riguardava le prescrizioni collegate al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cava, ancora da illustrare al proponente ed alla Conferenza dei Servizi: si tratta di prescrizioni *standard*, assegnate in sede di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava. Inoltre, desidero fare ora una precisazione relativamente alle autorizzazioni da rilasciare in caso di appurata compatibilità ambientale del progetto. Infatti, rispetto all'elenco dei titoli abilitativi che mettemmo a punto in occasione della seduta del 05.10. u.s., occorre precisare quanto segue: A) la "Green Cave" S.r.l. risulta attualmente essere in possesso di un'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Cavaglià; B) All'interno dell'*iter* del P.A.U.R. attualmente in svolgimento, potrebbe essere ricompresa l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Poiché non ci stiamo muovendo all'interno di una procedura gestita dal S.U.A.P., l'autorizzazione potrebbe essere quella originaria dell'art. 124 citato, oltre all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. In virtù del fatto che l'autorizzazione allo scarico non è mutata, mentre l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere adeguata alla nuova configurazione del progetto e al fatto che devono essere ricomprese anche le emissioni diffuse, la maniera migliore di operare sembrerebbe il mantenimento in essere dell'A.U.A. con solo l'autorizzazione allo scarico. L'autorizzazione verrebbe espunta dall'A.U.A. e andrebbe ad essere inserita direttamente nel provvedimento che rilasceremo al termine di questo P.A.U.R. In ragione di quanto ho appena precisato, oltre alle autorizzazioni ed altri titoli equipollenti, già evidenziati nel corso della seduta precedente, va aggiunta, appunto, l'autorizzazione alle emissioni diffuse da rilasciare ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per un completamento corretto dal punto di vista amministrativo. I presenti concordano tutti con questa prospettazione o ci sono rilievi da parte di qualcuno?"

Richiede di poter avanzare un'osservazione il proponente. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola il **progettista della "Green Cave" S.r.l. ing. Massimiliano Vanoni** eccepisce: "In linea di massima sì ma non rileva il fatto che abbiamo scadenze diverse?"

Riscontra al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Effettivamente l'autorizzazione allo scarico ha durata 4 anni, mentre l'A.U.A. del S.U.A.P. ha scadenza 15 anni. Quindi conviene mantenere quella vigente, nel senso che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera avrà durata 15 anni però scadrà un po' prima l'A.U.A. e, in occasione del rinnovo, si ricomprenderà anche quella per le emissioni in atmosfera. Può andare bene a tutti, così?".

La Conferenza dei Servizi prende atto che nessuno dei presenti ha nulla da eccepire alla configurazione delle autorizzazioni da rilasciare testé operata dal Responsabile del Procedimento, dott. Graziano Stevanin.

Quindi il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue: "Ma – per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni - c'è anche un ulteriore aspetto da esaminare oggi, prima di poter procedere all'espressione delle determinazioni di ciascuno. Mi riferisco all'autorizzazione a realizzare l'impianto fotovoltaico, sempre da ricomprendere nell'Autorizzazione Unica. Nella ricognizione che avevamo fatto in data 05.10. u.s., l'Elenco apposito redatto dal proponente indicava genericamente la necessità dell'acquisizione dell'"autorizzazione per la realizzazione di impianto fotovoltaico". In relazione alle dimensioni dell'impianto progettato e al fatto che l'area è compatibile con quel tipo di attività, l'atto autorizzativo potrebbe essere una P.A.S. – un atto autorizzativo comunale semplificato, sostanzialmente - che si adotta per quelle procedure. In altre parole, si fa una comunicazione al Comune, il quale ha il compito di verificare se ci siano dei fattori che ostano. E' sempre ferma la possibilità, per qualunque richiesta che riguarda impianti per produrre energia da fonti rinnovabili, di attivare una procedura ordinaria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica a produrre energia da fonti rinnovabili di cui al D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., che solitamente viene riservata a quegli impianti che necessitano di diverse autorizzazioni per poter essere realizzati, ai quali viene pertanto offerta la facoltà di usufruire di una procedura unica di approvazione. Ecco, in questa fattispecie, trattandosi di un'attività che non ha necessità di un'autorizzazione specifica, potremmo – se va bene a tutti - concludere che la P.A.S. possa essere ricompresa all'interno della procedura che stiamo svolgendo. Quando dico "*se va bene a tutti*" intendo chiamare in causa, ovviamente, soprattutto il Comune. Ci sono obiezioni?".

La Conferenza dei Servizi prende atto che nessuno dei presenti ha nulla da eccepire alla configurazione del titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico testé proposta dal Responsabile del Procedimento, dott. Graziano Stevanin.

Quindi il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** prosegue: "Preso atto che, per la seduta odierna, non è pervenuto alcun parere da parte dei soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria, darei la parola proprio al Comune di Cavaglià, perché illustri alla Conferenza dei Servizi l'esito dell'endoprocedimento svolto per l'approvazione della Variante urbanistica per effetto di legge. Prego".

Chiamata in causa, interviene la **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cavaglià, arch. Marta Anselmino** ed afferma: "Noi, attraverso il Consiglio Comunale che, in data 18.10, ha adottato la Deliberazione n. 32, abbiamo approvato questa Variante semplificata art. 17 bis, comma 15 bis. Leggerei quindi il dispositivo dell'atto consiliare citato. Il documento avremo poi cura di trasmetterlo formalmente alla Provincia:

2. **DI APPROVARE** esprimendo parere favorevole gli elaborati presentati dalla "Green Cave" S.r.l. in merito alla variante urbanistica semplificata secondo il comma 15 bis dell'art. 17 bis della L. R. n. 56/77 ad eccezione di quanto segue:

➤ l'area identificata nel P.R.G.C. vigente come I.P.C. (Impianti Produttivi che si Confermano) e in variante come \*IPC.3 (aree con Impianti esistenti ad uso prevalentemente

Produttivo da Confermare) come meglio specificato nelle Tav.01-02, Tav.01-02CV, Tav.P03.1, Tav.P03.1CV, Tav.P03.1CVS non può essere accettata in questo iter procedurale come tale date le disposizioni dei piani sovraordinati provinciali e regionali. Inoltre a seguito di Conferenza di Copianificazione inerente al procedimento esistente sulla variante generale del P.R.G.C., l'area è stata riportata ad agricola con la seguente specifica: "area estrattiva temporanea in area agricola" in quanto la destinazione d'uso I.P.C. genererebbe consumo di suolo e per di più la destinazione I.P.C. non sarebbe compatibile con le aree limitrofe di destinazione agricola e/o estrattiva;

La proposta della nuova strada comunale dei Ronchi (Elab: UB Norme tecniche di attuazione) di tipologia **D** - Classe ex D.Lgs 185/1992 **F** - Larghezza totale della strada: Larghezza minima della carreggiata (m) **4,00** Numero delle corsie **1** Larghezza minima della banchina (m) **0,50x2** - Arretramento del confine stradale: all'esterno dei centri abitati per la edificazione (m) nei casi (2) **10,00** nei casi (3) **10,00** dovrà essere presentata con una scheda ad hoc e non modificare l'art. 22 delle N.t.A. del P.R.G.C. in variante;

3. Al Comune di Cavaglià nulla osta alla determinazione di mt 10,00 quale fascia di sicurezza per l'attività di scavo stabilita in progetto a 10,00 mt. Rimanda in sede di Conferenza dei Servizi e agli enti competenti la valutazione della sicurezza in ambito all'attività estrattiva (come originariamente previsto dall'art. 104 del D.P.R. 128/1959 "Norme di polizia delle miniere delle cave" e ora della D.D. 20 dicembre 2011, n. 645)".

Quindi, terminata la lettura, dopo che la Conferenza dei Servizi ne ha preso atto, l'**arch. Anselmino** aggiunge: "Queste, quindi, fondamentalmente, sono le autorizzazioni, le approvazioni insomma".

Riprende pertanto la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e richiede se qualcuno voglia esplicitare dei rilievi a quanto appena comunicato dalla Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cavaglià.

Richiede di intervenire il proponente. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **progettista della "Green Cave" S.r.l. ing. Massimiliano Vanoni** richiede: "Chiedo scusa, occorrerà quindi un adeguamento degli elaborati progettuali?".

Riscontra al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Certamente, gli elaborati progettuali andranno aggiornati in conseguenza dell'approvazione in Conferenza dei Servizi della variante".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, richiede di poter intervenire il Comune di Cavaglià. La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **Segretario del Comune di Cavaglià, dott. Corrado Cellocco** precisa quanto segue: "Noi, nella Deliberazione di Consiglio Comunale che ha appena letto l'architetto Anselmino abbiamo effettivamente stabilito che - dal punto di vista urbanistico e comunque dal punto di vista delle scelte del Comune - la distanza di sicurezza per il Comune va bene; però vorrei fare presente che la valutazione sulla sicurezza o meno della distanza deve essere la Conferenza dei Servizi a farla. In altre parole, secondo noi la sicurezza della distanza va valutata, io credo. In altri termini, una cosa è che a noi del Comune vada bene come proposta, però la valutazione sull'ipotesi di strada, così come prospettata dall'azienda, cioè se sono stati concepiti dei terrapieni o qualcosa del genere per proteggere la strada, queste cose secondo noi sono da valutare *in senso provvedimentale*. Nel senso che qualcuno dovrà decidere...*(lascia in sospensione la frase)*. Ripeto: per noi va bene la

proposta come idea ma il discorso correlato alla sua sicurezza non dobbiamo valutarla noi...*(lascia in sospensione la frase)*".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma, rivolgendosi al Segretario Comunale: "Credo, però, che in Conferenza dei Servizi non ci sia nessuno titolato ad esprimersi in materia di sicurezza. Sono disponibili, al riguardo, le analisi di stabilità fatte dall'azienda ed allegate al progetto...*(lascia in sospensione la frase)*".

Interviene altresì il **progettista della "Green Cave" S.r.l. ing. Massimiliano Vanoni** ed afferma: "Perdonate, io credo che non siamo distanti da quello che è già avvenuto e che sta avvenendo - diciamo - adesso. Secondo noi la soluzione attuale dovrebbe essere questa: il Comune si esprime sotto il profilo urbanistico come proprietario della strada e così ha fatto, adottando il parere positivo in sede di Consiglio Comunale. Successivamente a tale approvazione la Conferenza dei Servizi valuterà l'aspetto della sicurezza nell'ambito estrattivo, con riferimento alle verifiche di stabilità con i carichi fatte da noi. Si tratta di confermare il tutto, se si reputa condivisibile".

Riprende nuovamente la parola il **Segretario del Comune di Cavaglià, dott. Corrado Cellocco** e ribadisce: "Però vorrei che fosse chiaro che noi, come proprietari futuri della strada, su *questo tipo di provvedimento* nulla abbiamo a che fare. Lo dico perché il provvedimento sulla valutazione della sicurezza è un provvedimento di natura di pubblica sicurezza; tant'è vero che *era il Prefetto* e tant'è vero che *c'era anche la Determinazione Dirigenziale*. Quindi la proprietà della strada è un elemento - secondo noi - del tutto irrilevante. In altri termini, non è il proprietario della strada che determina la fascia di sicurezza, perché la fascia di sicurezza non è un limite urbanistico, è un limite di pubblica sicurezza! Tant'è vero che, in origine - come dicevo poc'anzi - la deroga alla distanza di legge l'adottava il Prefetto e *adesso c'è un modulo attuativo!* Però questa cosa qua...*(non prosegue il pensiero)* E' proprio per questo che ritenevo di dover fare questa precisazione: perché con la proprietà della strada poco ha a che fare, secondo noi; anzi non c'entra proprio nulla! E' un provvedimento che attiene alla verifica della sicurezza dello scavo e non è mai un limite urbanistico. Non è la fascia di rispetto stradale, è la sicurezza! Ecco perché all'origine c'era un provvedimento di deroga del Prefetto e successivamente ci sono stati dei provvedimenti della Provincia con il trasferimento delle funzioni dallo stato agli Enti Locali...*(lascia in sospensione la frase)*. Quindi, vorrei che fosse chiaro, il Comune non c'entra nulla sulla sicurezza. Io la vedo in questa maniera...*(lascia in sospensione la frase)*. Del resto, pare non essere solo una mia opinione, giacché ci siamo confrontati anche con altri. Ecco, questo concetto chiederei espressamente che lo verbalizzaste. Dovreste verbalizzare che dovrebbe andare bene com'è, da quello che ho sentito ma che tuttavia non è qualcosa da rimandare al proprietario della strada. Insomma, per noi noi va bene purché qualcuno valuti la sicurezza, e non siamo noi a doverla valutare, dal momento che è chiaro a tutti che la sicurezza non è materia urbanistica e, in origine, questo era oggetto di un provvedimento di P.S. - di Pubblica Sicurezza, intendo - e quindi mi riferisco a Ministero, Prefetto e via dicendo. Ora c'è un modulo normativo a cui, in effetti, la *Determina Dirigenziale* dice qualcosa per un motivo molto chiaro ma, sicuramente, non c'entra nulla, secondo noi, la proprietà della strada. La proprietà della strada non è rilevante su questo. Ci tengo a sottolinearlo e a chiederne che compaia nel Verbale della seduta. Grazie".

Interviene allora il **funzionario tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche, dott. ric. Marco Baietto** e, rivolgendosi al dott. Cellocco, domanda: "Ma, per sicurezza, intende, come penso, un discorso di stabilità delle scarpate?".

Riscontra al dott. Baietto il **Segretario del Comune di Cavaglià, dott. Corrado Cellocco**: "Certamente! La sicurezza riguarda l'attività, quindi lo scavo, che non deve creare turbative o costituire pericolo per quella che è la circolazione sulla strada! Tant'è vero che, in origine, si

parlava di strada carrozzabile o non carrozzabile...*(lascia in sospensione la frase)*. Questa sicuramente sarà carrozzabile, per quanto emerge dagli elementi che conosciamo, dalla valutazione dei mezzi che ci passeranno e così via. Tuttavia, siccome, più in generale, questa è una valutazione sulla sicurezza, il Comune non c'entra nulla sulla sicurezza. Tanto è vero che, in origine, questo era oggetto di un provvedimento di Pubblica Sicurezza. Non so se sono riuscito a spiegare quanto volevo dire...*(lascia in sospensione la frase)*".

Riprende la parola il **funzionario tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche, dott. ric. Marco Baietto** ed afferma: "Come diceva l'ing. Vanoni in precedenza, con il progetto è stata valutata la stabilità delle scarpate ed il progetto è stato esaminato da tutti gli Enti coinvolti nell'istruttoria: Regione Piemonte Settore Attività Estrattive, dai colleghi della Provincia e via dicendo ed il calcolo è stato valutato come corretto. Quindi, da quel punto di vista lì, possiamo dire che la stabilità delle scarpate è stata valutata da soggetti competenti in materia di attività estrattive e, di conseguenza, non dovrebbero esserci problemi. Per la fascia di rispetto dei 10 m il Comune ha fatto la sua valutazione circa il destino di quella strada; se un giorno volesse essere allargata si dispone dello spazio sufficiente per poterlo fare, per quella tipologia di strada. A me la questione pare risolta".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dei termini del dibattito qui sopra riportato, riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale, dopo aver domandato se vi siano altre richieste di intervento su quanto appena discusso e avendo ottenuto riscontro negativo, prosegue con la riformulazione della prescrizione contenuta nel Verbale della riunione del 19.09.2023 dell'Organo Tecnico a proposito della richiesta di chiarimenti contenuta nella "QUESTIONE n. 14". Detta prescrizione era stata oggetto di animato confronto con il proponente per i suoi contenuti di dettaglio, in occasione della precedente seduta della Conferenza dei Servizi del 05.10.2023: in particolare la "Green Cave" S.r.l., manifestando forti perplessità al riguardo, ne aveva auspicato la riformulazione su presupposti di base differenti. In seguito la Provincia ha avuto contatti con i tecnici dell'A.R.P.A. e con i rappresentanti della "Green Cave" S.r.l. medesima, al fine di poter giungere ad una formulazione della prescrizione che meglio venisse incontro alle controindicazioni segnalate dalla "Green Cave" S.r.l. proprio in occasione della seduta sopra richiamata. Il **dott. Stevanin** fa presente che, in esito a detta interlocuzione, alcune parti della prescrizione sono state riscritte dai funzionari tecnici dell'A.R.P.A. e della Provincia, come qui di seguito:

- *"Per il recupero di tutte le scarpate (dell'attuale area in concessione e dell'area di ampliamento) prevedere la messa a dimora con una disposizione naturaliforme di alberi appartenenti alle stesse specie insediatesi spontaneamente presso l'area di cava (Salicone, Populus spp., Betulla) prevedendo una densità di impianto non inferiore a 1200 piante/ha e valutando la realizzazione di buche di impianto. L'impianto dovrebbe essere realizzato per collettivi monospecifici di superficie adeguata.*
- *A seguito della trasmissione delle relazioni annuali inerenti l'andamento degli interventi di recupero (cfr. prescrizione x - numero da attribuire) qualora si presentassero criticità potranno essere valutate azioni correttive da attuare in accordo con l'Autorità Competente e con A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est.*
- *Il piano delle manutenzioni dovrà prevedere il risarcimento integrale delle fallanze rilevate al termine di ogni stagione vegetativa";*

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dei contenuti della riformulazione parziale della prescrizione di cui trattasi, richiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.



Avuta la parola, il **progettista della "Green Cave" S.r.l. dott. agron. Giulio Monti** rivolgendosi ai componenti dell'Organo Tecnico presenti, richiede: "Ho ascoltato dire: "Prevedendo una densità di impianto non inferiore a 1200 piante/ha e valutando la realizzazione di buche di impianto". Ma cosa intende l'A.R.P.A.? E' consentito utilizzare anche le gradonate?"

Il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** riprende la parola e la dà immediatamente al funzionario collaboratore tecnico professionale dell'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE, perché risponda direttamente.

Avuta la parola, il **funzionario collaboratore tecnico professionale dell'A.R.P.A. Piemonte ing. Claudia Mignelli** riscontra al proponente: "La risposta è "sì". Su questo, come Agenzia non abbiamo voluto dare indicazioni specifiche, proprio per venirVi incontro, in modo che siate Voi a definire come ritenete meglio fare".

Quindi ribatte ancora il **progettista della "Green Cave" S.r.l. dott. agron. Giulio Monti** di nuovo rivolgendosi all'ing. Mignelli: "L'impianto dovrebbe essere realizzato per "collettivi monospecifici di superficie adeguata". Quindi potremo *mettere 1.200 piante in un modulo* e fare diversi moduli. Corretto?"

Eccepisce, in tono interrogativo, al dott. Monti il **funzionario collaboratore tecnico professionale dell'A.R.P.A. Piemonte ing. Claudia Mignelli**: "Per poterLe rispondere: posso sapere che cosa intende per *modulo*?"

Riscontra all'ing. Mignelli il **progettista della "Green Cave" S.r.l. dott. agron. Giulio Monti**: "Il *modulo* lo dobbiamo stabilire. I moduli, infatti, andavano da 80 m<sup>2</sup> a 300 m<sup>2</sup> circa, nell'area della vasca dei limi...*(lascia in sospensione la frase)*".

Eccepisce ancora al dott. Monti il **funzionario collaboratore tecnico professionale dell'A.R.P.A. Piemonte ing. Claudia Mignelli**: "Preciso che noi intendiamo riferirci unicamente alle scarpate e non ragioniamo in termini di *moduli*, bensì di *collettivi monospecifici*. Quindi l'A.R.P.A. si aspetta che si operi - tanto per capirci, per fare degli esempi, insomma - su un tratto di scarpata solo con betulla, su quello successivo con soltanto salicome e via di seguito. Visto che le piante hanno tempi di accrescimento diversi, l'idea è un po' quella, per avere un'omogeneità nei tempi di accrescimento. Non so se sono riuscita a chiarire...*(lascia in sospensione la frase)*".

Interviene allora il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma, a beneficio di tutti: "Provo a riepilogare io, se ho capito bene. Quello che rileva è che non ci dovrà essere un sesto di impianto; al contrario dovrà essere naturaliforme. Dovranno essere "disordinate", senza un criterio che ne pregiudichi la naturaliformità".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto qui sopra riportato, interviene ancora il **funzionario collaboratore tecnico professionale dell'A.R.P.A. Piemonte ing. Claudia Mignelli** ed afferma, rivolgendosi direttamente al proponente: "In una prescrizione letta nel corso della seduta della Conferenza Servizi del 05.10.2023 era detto anche che al piede delle piante era possibile inerbire. Ecco, con riferimento alla predetta l'A.R.P.A. intende precisare che l'inerbimento con essenze mellifere, con erbe, come avete proposto Voi, per favorire la presenza di api, non è da eliminare. Basta piantarle ai piedi degli alberi, quindi al piede delle scarpate, oltrechè, come avete previsto, nella parte di fondo scavo".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della precisazione dell'A.R.P.A. testè riportata, riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento**



dott. **Graziano Stevanin** ed afferma: "A completamento e maggior chiarezza del tenore della prescrizione che è stata parzialmente riscritta, darei di seguito lettura della struttura completa della nuova formulazione della prescrizione stessa, che diventerà la versione ufficiale, da inserire nel provvedimento di compatibilità ambientale. Si configura nel modo seguente:

- “
1. *Con riferimento a quanto richiamato nella precedente "QUESTIONE n. 3", tutte le aree di cava comprese quelle utilizzate per l'attività di lavorazione del materiale estratto dovranno essere correttamente recuperate*
  2. *Per il recupero di tutte le scarpate (dell'attuale area in concessione e dell'area di ampliamento) prevedere la messa a dimora con una disposizione naturaliforme di alberi appartenenti alle stesse specie insediatesi spontaneamente presso l'area di cava (Salicone, Populus spp., Betulla) prevedendo una densità di impianto non inferiore a 1200 piante/ha e valutando la realizzazione di buche di impianto. L'impianto dovrebbe essere realizzato per collettivi monospecifici di superfici adeguate.*
  3. *A seguito della trasmissione delle relazioni annuali inerenti l'andamento degli interventi di recupero (cfr. prescrizione x - numero da attribuire) qualora si presentassero criticità potranno essere valutate azioni correttive da attuare in accordo con l'Autorità Competente e con A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est.*
  4. *Il piano delle manutenzioni dovrà prevedere il risarcimento integrale delle fallanze rilevate al termine di ogni stagione vegetativa;*
  5. *Per l'inerbimento al piede della piantumazione:*
    - *dovrà essere previsto un idoneo miscuglio contenente graminacee e leguminose di facile adattabilità a condizioni pedologiche difficili (in rapporto 70% graminacee e 30% leguminose);*
    - *la composizione del miscuglio dovrà prevedere specie idonee e competitive, per evitare dinamiche evolutive che portino alla dominanza di specie esotiche indesiderate*
  6. *Entro 60 gg. dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere trasmesso, alla Provincia ed all'A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, il progetto di recupero e i relativi elaborati grafici, adeguati alla nuova configurazione di recupero ambientale anche al fine di provvedere alla corretta quantificazione delle garanzie finanziarie".*

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto del contenuto della nuova configurazione della prescrizione qui sopra riportata, richiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il progettista della "Green Cave" S.r.l. dott. agron. **Giulio Monti** richiede, rivolgendosi direttamente alla funzionaria dell'A.R.P.A.: "Ecco, nel miscuglio lì indicato, noi avevamo previsto, per le scarpate, di utilizzare 19 specie mellifere - tra l'altro finanziate dalla Regione Piemonte per lo sviluppo degli insetti pronubi - in modo tale da poter fare un solo taglio pre-autunnale e poi il pascolamento di ovini durante l'inverno. Questo, faccio notare, perché c'è una richiesta *ad hoc*, non è una mia trovata estemporanea...*(lascia in sospenso la frase)*. Quindi è proprio negli indirizzi dell'Unione Europea. Inoltre l'Ente attuatore è comunque la Regione Piemonte, che ha fornito tali indirizzi nella nuova P.A.C. Insomma, per quanto riguarda scarpate, domando: possiamo seminare erbe mellifere?"

Riscontra, chiamata in causa, al proponente il **funzionario collaboratore tecnico professionale dell'A.R.P.A. Piemonte ing. Claudia Mignelli**: "Allora: 1) Piante. 2) Inerbire. Quindi, poi, al piede delle piante si può inerbire".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della precisazione dell'A.R.P.A. alla richiesta di informazione del proponente, richiede di poter intervenire il funzionario inc.to di P.O. del Servizio

Provinciale (dell'Area Tecnica) Prevenzione, Sicurezza, Protezione Civile, Assetto Idrogeologico ed Attività Estrattive ing. Davide Coda. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi

Avuta la parola, il **funzionario inc.to di P.O. del Servizio Provinciale (dell'Area Tecnica) Prevenzione, Sicurezza, Protezione Civile, Assetto Idrogeologico ed Attività Estrattive ing. Davide Coda** afferma: "Vorrei solo far rilevare che, con riferimento al punto 6 della prescrizione appena letta, al momento per noi è impossibile calcolare le garanzie".

Riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma: "Sì, certo, la "Green Cave" S.r.l. dovrà prima aggiornare la documentazione nei 60 giorni dal rilascio dell'atto, perché poi l'Area Tecnica riesca a calcolare l'ammontare delle garanzie finanziarie da prestare. Poi se l'azienda agisce con rapidità e riesce a fornire celermente gli elementi per il calcolo e, successivamente, a presentare velocemente le garanzie con i criteri fornite dalla Provincia, riuscirà a rendere efficace l'autorizzazione prima e potrà lavorare prima. Perché l'efficacia dell'autorizzazione sarà condizionata alla presentazione delle fidejussioni richieste dalla legge".

La parola è quindi ripresa dal **funzionario inc.to di P.O. del Servizio Provinciale (dell'Area Tecnica) Prevenzione, Sicurezza, Protezione Civile, Assetto Idrogeologico ed Attività Estrattive ing. Davide Coda**, che procede: "Per quanto di competenza della nostra Area di appartenenza, procedo, di seguito, a fornire lettura delle prescrizioni, previste direttamente dalla Legge Regionale 23/2016, dai Regolamenti attuativi relativi e dai D.P.G.R. nn. 11/R e 3/R che sono allegati alla Legge 23 predetta. Di fatto – ribadisco - sono prescrizioni che si applicano *di default* ad ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava. Sono le seguenti:

- visto, si carica  
(aggiunta)  
IL SEGRETARIO della C.d.S. *[firma]*  
Provincia di Biella
1. *Ai fini della coltivazione di cava:*
    - *Nessun lavoro di coltivazione deve essere eseguito al di fuori delle aree di cui al foglio n. 24 NCT del Comune di Cavaglià particelle n. 106, 107, 112, 119, 120, 121, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 198, 199, 211, 212, 213, 214, 222, 227, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613 e Foglio n. 25 particelle n. 161, 162, 163, 164, 165, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 250, 254, 255, 259, 263, 264, 269, 340, 341, 342, 364, 400, 402, 404, 407, 410, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 ed a quote inferiori o superiori a quelle riportate negli elaborati di progetto. In ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere tale da non interferire con il regime delle acque sotterranee*
  - 1.1 *La "Green cave" S.r.l. dovrà mantenere i caposaldi già materializzati nell'area di cava di cui alle monografie agli atti della Provincia di Biella, in modo tale da consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo;*
  - 1.2 *La "Green cave" S.r.l. dovrà mantenere in piena efficienza i piezometri già installati nell'area di cava sino al termine della coltivazione allo scopo di permettere il proseguimento del monitoraggio della falda già avviato con le precedenti autorizzazioni;*
  - 1.3 *La coltivazione sia attuata preferenzialmente procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi, previste in progetto; la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di sistemazione morfologica devono procedere per fasi*

successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;

- 1.4 Il terreno vegetale derivante dallo scotico e lo sterile di copertura, da reimpiegare per il recupero ambientale, dovranno essere stoccati in cumuli opportunamente posizionati come da progetto ed opportunamente protetti per evitare dilavamenti. I cumuli di terreno vegetale dovranno inoltre essere protetti anche per evitare la perdita delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento e prevedere inoltre trinciatura al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
- 1.5 L'inclinazione delle scarpate dovrà essere conforme al progetto sia durante la coltivazione che ad ogni sospensione o a fine lavori;
- 1.6 La "Green cave" S.r.l. dovrà garantire durante ed al termine della coltivazione la corretta regimazione e deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava ed il loro recapito al ricettore finale. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati come da progetto;
- 1.7 I piazzali di cava, al termine della coltivazione, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
- 1.8 Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. 23/2016 è tenuto a:
  - a. effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Regione e alla Provincia di Biella ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo. La tavola dovrà riportare inoltre almeno 1-2 sezioni significative delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione;
  - b. presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della L.R. 23/16. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
  - c. corrispondere, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla specifica deliberazione, l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto;
  - d. trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno i monitoraggi del livello della falda freatica da eseguirsi con cadenza bimestrale (totale 6 misure/anno) e secondo le modalità esecutive già consolidate;
- 1.9 La coltivazione del giacimento avvenga provvedendo, laddove è possibile, al contestuale recupero ambientale delle aree dismesse;
- 1.10 La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato (Piano e tavole aggiornamento luglio 2023) e comunque nel rispetto del D.Lgs. 117/2008;
- 1.11 Ai sensi del c. 5 bis dell'art.5 del D.lgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa;
- 1.12 Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;
- 1.13 La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato;
  1. **Ai fini del recupero ambientale:**
    - 2.1 Preventivamente all'avvio delle operazioni di recupero ambientale dovranno essere rimossi o allontanati i manufatti, le attrezzature ed i macchinari impiegati nell'attività estrattiva;
    - 2.2 Laddove previsto, il riempimento dello scavo dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine

di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo;

- 2.3 Al termine dell'attività di scavo si dovrà provvedere alla stesa di terreno di coltivo secondo modalità definiti da progetto per uno spessore minimo di 30 cm sul fondo cava ed almeno 20 cm sulle scarpate;
- 2.4 Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99 e del Regolamento CE n. 396/2005, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
- 2.5 La messa a dimora di piante e arbusti deve avvenire in stagioni favorevoli allo sviluppo vegetativo dei postimi, quali la primavera o l'autunno;
- 2.6 Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. 23/2016 è tenuto a presentare entro il 30 aprile di ogni anno il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nel corso dell'anno, nonché le previsioni esecutive delle opere di recupero ambientale da realizzare nell'anno successivo. Il consuntivo deve contenere informazioni in merito ai movimenti terra relativi a sistemazioni morfologiche e rimodellamenti, alla ricostruzione di suoli e sottosuoli, alle semine, alle costituzioni di colture erbacea, alle piantagioni, alle cure colturali (potature, trasemine, sostituzione di fallanze, lotta alle infestanti); il consuntivo deve in ogni caso contenere una valutazione delle fallanze da risarcire nei dodici mesi successivi. Il consuntivo deve contenere anche l'aggiornamento in merito alle opere realizzate relative alla fruizione dell'area e la comunicazione di eventuali modifiche delle attrezzature e impianti a servizio dell'attività estrattiva;
- 2.7 Qualora sia accertata la mancanza o insufficienza delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, la Provincia di Biella attua quanto previsto dall'art. 32 della L.R. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione ed alla contestuale escussione della fideiussione presentata;
- 2.8 Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive onde consentire alla Provincia di Biella la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 2.9 I lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;
- 2.10 In considerazione del fatto che la presente cava ricade nelle aree di ricarica delimitate in attuazione dell'articolo 24 del Piano di Tutela delle Acque, valgono le seguenti prescrizioni:
  - Il recupero ambientale dei siti estrattivi, dei siti estrattivi dismessi o degli scavi in genere, nei quali è previsto il riempimento dei vuoti di cava o di escavazione, è prioritariamente attuato con l'utilizzo dei rifiuti di estrazione, così come definiti dalla vigente normativa statale, prodotti dalla stessa attività estrattiva (limi di lavaggio degli inerti, residui dei processi di lavaggio, selezione e frantumazione, etc.);
  - Possono inoltre essere utilizzate terre e rocce da scavo, purché siano compatibili con le caratteristiche litologiche del sito. La compatibilità è accertata mediante opportune valutazioni sito specifiche volte ad escludere qualunque impatto negativo sulla qualità ambientale delle acque sotterranee soggiacenti;
  - Eventuali modifiche, rinnovi o ampliamenti del progetto di recupero che dovessero intervenire nel corso della coltivazione devono comunque essere coerenti con quanto previsto ai precedenti numeri 1 e 2.

2.11 Il riempimento della cava previsto in progetto con terre e rocce da scavo deve rispettare le normative vigenti in materia e attenersi ai disposti di cui al Regolamento 3/R/2022 e nello specifico:

- I rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 c. 1, lett. a), devono rispettare i criteri per la caratterizzazione di cui all'Allegato III-bis del d. lgs. 117/08 e deve essere verificata la loro compatibilità con la destinazione d'uso del sito al termine degli interventi di recupero ambientale o di riuso/fruizione dell'area o con i valori di fondo naturali.
- Per le terre e rocce da scavo di cui all'art. 5 c. 1, lett. b), deve essere verificato il rispetto dei valori di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato V, Tab. 1, col. a) e b) del d. lgs. 152/06, con la destinazione d'uso del sito al termine degli interventi di recupero ambientale o di riuso/fruizione dell'area o con i valori di fondo naturali. I parametri analitici e le modalità di analisi devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 120/17.
- La tracciabilità dei materiali impiegati per il riempimento dei vuoti di cava è attuata, in considerazione della loro natura e caratteristiche:
  - per i materiali di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) riportando all'interno della relazione annuale redatta e trasmessa, secondo le indicazioni di cui al DPGR 2 ottobre 2017, n. 11/R e le prescrizioni autorizzative di cui alla L.R. 23/2016, i volumi di materiale impiegato per il riempimento totale o parziale, la loro provenienza e destinazione finale, raffrontando quanto previsto in progetto con quanto realizzato al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - per i materiali di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) utilizzando quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 (documenti di trasporto e dichiarazioni di avvenuto utilizzo);
- L'area di stoccaggio ed analisi per la verifica della compatibilità delle terre e rocce da scavo prevista dal Regolamento Regionale 3/R/2022, non dovrà interferire per posizione e dimensioni con le previste attività di recupero ambientale del sito di cava.

### **3. Prescrizioni Generali in merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:**

- 3.1 Il Titolare dell'autorizzazione deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.Lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
- 3.2 L'area di cava sia recintata, ove possibile, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
- 3.3 Durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
- 3.4 Tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere datate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
- 3.5 Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
- 3.6 Durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;



- 3.7 *Devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;*
- 3.8 *Deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;*
- 3.9 *In relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;*
- 3.10 *Eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 152/06)".*

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della lettura delle prescrizioni qui sopra elencate, riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** e dà la parola al proponente che l'ha richiesta.

Avuta la parola il **Legale Rappresentante della "Green Cave" S.r.l. dott. Piero Candeo** afferma: "Vorrei formalmente dichiarare quanto segue, richiedendo cortesemente che sia messo a Verbale: in base alle prescrizioni assegnate dall'A.R.P.A., la "Green Cave" S.r.l. ritiene che il completo attecchimento delle essenze vegetali sulle scarpate non sia certo. Ciò premesso, l'azienda provvederà in ogni caso ad eseguire tutte le bagnature necessarie e sostenibili e a darne atto - come disposto dalle prescrizioni assegnate - nella propria apposita Relazione Annuale. La "Green Cave" S.r.l. reputa quindi che la modalità di ripristino richiesta per le scarpate sia da considerare SPERIMENTALE nella fase 1. Come giustamente indicato, tale ripristino dovrà essere valutato al termine della suddetta fase. Grazie".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto dichiarato dal Legale rappresentante dell'azienda proponente, riprende la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed assicura al predetto che la dichiarazione testè operata sarà integralmente inserita nel Verbale della seduta. Dopo di che richiede se qualcun altro dei presenti intenda esplicitare rilievi o interventi. Non avendo riscontrato richieste, il **dott. Stevanin** dà inizio alla definizione, con i presenti, dell'elenco delle condizioni ambientali da assegnare al proponente nel provvedimento conclusivo, di cui alla dettagliata procedura di Verifica di Ottemperanza prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In particolare, dall'elenco delle prescrizioni già illustrate durante la seduta del 05.10. con completamento in quella odierna, si tratta di enucleare quelle con impronta prettamente ambientale - definite appunto "CONDIZIONI AMBIENTALI" - le quali daranno poi luogo ad una verifica del loro adempimento, individuata dall'art. 28 sudetto e denominata "VERIFICA di OTTEMPERANZA". Ai fini di tale adempimento, sarà necessario definire, oltre a ciascuna condizione ambientale, altresì l'Autorità che dovrà curarne l'avvenuto adempimento, nell'ambito della procedura di Verifica di ottemperanza stessa. Ricorda infatti che per esse, il proponente dovrà poi trasmettere gli elaborati che relazionino sull'avvenuto rispetto di ogni condizione ambientale e l'Autorità deputata disporrà di 30 gg. dalla ricezione di tale Relazione per appurare l'ottemperanza o meno delle predette. Tutta la documentazione relativa dovrà essere sottoposta a fase di evidenza pubblica e la mancata osservanza delle condizioni ambientali comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Il **dott. Stevanin** precisa, a tal fine: "Solitamente l'Ente che viene individuato oggi, in sede di Conferenza dei Servizi, per la Verifica di Ottemperanza è quello che propone l'assegnazione della condizione ambientale o comunque quello che dispone della struttura più idonea per verificare l'adempimento o meno della condizione stessa. Quelle che invece rimarranno "prescrizioni" pure, cioè senza marcata connotazione ambientale, saranno comunque precetti vincolanti e condizionanti il rilascio dei titoli

richiesti. Ecco dobbiamo, in questa sede, individuare queste condizioni ambientali e, per ognuna di esse, l'autorità deputata a seguire la procedura di Verifica di Ottemperanza, per l'eventuale successiva applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29, poi a cura della Provincia. Dobbiamo individuarle ora, con il contraddittorio, perché poi la Provincia possa inserirle nel provvedimento conclusivo. Come segue”.

Così dicendo, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, per maggior chiarezza e facilità dell'operazione, dispone che la Segreteria della Conferenza dei Servizi provveda a condividere sullo schermo della sala e sui monitor dei soggetti collegati da remoto, una per una, le proposte di condizione ambientale da assegnare alla “Green Cave” S.r.l. La Segreteria della Conferenza dei Servizi procede in tal senso.

Il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, su indicazione della rappresentante dell'A.R.P.A. circa la possibile sua connotazione di condizione ambientale, con riferimento alla seguente prescrizione, ne propone l'identificazione come condizione ambientale:

Matrice ambientale “ACQUE (superficiali e sotterranee)”:

“I monitoraggi attualmente in corso circa la soggiacenza della falda e la qualità delle acque sotterranee dovranno proseguire per tutto il periodo di coltivazione della cava, le risultanze dei rilievi dovranno essere inviati all'A.R.P.A., al Comune e alla Provincia di Biella contestualmente alla Relazione Annuale prevista per il mese di Aprile”.

La Conferenza dei Servizi approva la qualifica di condizione ambientale della suddetta. La Verifica di Ottemperanza è assegnata all'A.R.P.A.

Di seguito il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, con riferimento alle seguenti prescrizioni, ne propone l'identificazione come condizioni ambientali:

Matrice ambientale “ATMOSFERA”:

- a. “l'abbattimento delle polveri aero-disperse dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica delle piste e dei piazzali di cava, attraverso l'utilizzo di impianti fissi o mobili da collocare lungo tutta la viabilità del sito”;
- b. “come da progetto, l'impianto di frantumazione inerti dovrà essere dotato di idonei sistemi di abbattimento delle polveri”;
- c. “il contenimento delle polveri durante il trasporto del materiale dovrà essere garantito mediante copertura con telone dei carichi”;
- d. “dovrà essere tenuta idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate di cantiere e di accesso al sito”;
- e. “dovranno essere pulite le ruote dei veicoli in uscita dalle aree di cava prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria”;
- f. “dovrà essere evitata l'escavazione e movimentazione dei materiali nelle giornate di vento intenso”;
- g. “per le giornate particolarmente secche e ventose dovranno essere previste operazioni di bagnatura dei cumuli di materiale scoperto. Ciò al fine di limitare la diffusione di polveri, mantenendo un tasso ottimale di umidità del terreno”;
- h. “tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CEE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, al fine di limitare l'emissione di inquinanti nell'aria”.



La Conferenza dei Servizi approva la qualifica di condizioni ambientali delle suddette. La Verifica di Ottemperanza, per tutte le medesime, è assegnata all'A.R.P.A.

Di seguito il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, con riferimento alle seguenti prescrizioni, ne propone l'identificazione come condizioni ambientali:

Matrice ambientale "RUMORE":

- a) "Per tutte le fasi di coltivazione deve essere mantenuta una duna di altezza pari ad almeno 3 metri (o soluzione alternativa di prestazioni acustiche pari o superiori) che funga da barriera acustica tra le sorgenti ed i ricettori";
- b) "Per ciascuna delle fasi analizzate nello studio, dovrà essere svolta una campagna di monitoraggio acustico volta a verificare l'effettiva conformità delle emissioni sonore ai limiti di legge. La verifica dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'avvio delle operazioni della fase in oggetto. Copia della relazione tecnica contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere trasmessa all'A.R.P.A. Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est";
- c) "Compatibilmente con le esigenze operative, si richiede che i mezzi d'opera ed i mezzi di trasporto tengano i motori spenti quando sono in sosta";

La Conferenza dei Servizi approva la qualifica di condizioni ambientali delle suddette. La Verifica di Ottemperanza, per tutte le medesime, è assegnata all'A.R.P.A. (n.d.v.: per maggior chiarezza si precisa che la prescrizione che, nel Verbale della riunione dell'Organo Tecnico, è riportata alla lettera d) dell'elenco, per la matrice ambientale "Rumore", rimane l'unica del lotto specifico a permanere come prescrizione pura)

Di seguito il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, con riferimento alle seguenti prescrizioni, ne propone l'identificazione come condizioni ambientali:

Matrice ambientale "BIODIVERSITÀ"

1. Con riferimento a quanto richiamato nella precedente "QUESTIONE n. 3", tutte le aree di cava comprese quelle utilizzate per l'attività di lavorazione del materiale estratto dovranno essere correttamente recuperate;
2. Per il recupero di tutte le scarpate (dell'attuale area in concessione e dell'area di ampliamento) prevedere la messa a dimora con una disposizione naturaliforme di alberi appartenenti alle stesse specie insediatesi spontaneamente presso l'area di cava (Salicone, Populus spp., Betulla) prevedendo una densità di impianto non inferiore a 1200 piante/ha e valutando la realizzazione di buche di impianto. L'impianto dovrebbe essere realizzato per collettivi monospecifici di superfici adeguate;
3. A seguito della trasmissione delle relazioni annuali inerenti l'andamento degli interventi di recupero (cfr prescrizione x - numero da attribuire) qualora si presentassero criticità potranno essere valutate azioni correttive da attuare in accordo con l'Autorità Competente e con A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est.
4. Il piano delle manutenzioni dovrà prevedere il risarcimento integrale delle fallanze rilevate al termine di ogni stagione vegetativa";
5. Per l'inerbimento al piede della piantumazione:
  - dovrà essere previsto un idoneo miscuglio contenente graminacee e leguminose di facile adattabilità a condizioni pedologiche difficili (in rapporto 70% graminacee e 30% leguminose);
  - la composizione del miscuglio dovrà prevedere specie idonee e competitive, per evitare dinamiche evolutive che portino alla dominanza di specie esotiche indesiderate;

6. Entro 60 gg. dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere trasmesso, alla Provincia ed all'A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, il progetto di recupero e i relativi elaborati grafici, adeguati alla nuova configurazione di recupero ambientale anche al fine di provvedere alla corretta quantificazione delle garanzie finanziarie"

La Conferenza dei Servizi approva la qualifica di condizioni ambientali delle suddette. La Verifica di Ottemperanza, per tutte le medesime, è assegnata all'A.R.P.A.

Di seguito il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, su indicazione della rappresentante dell'A.R.P.A. circa la possibile sua connotazione di condizione ambientale, con riferimento alla seguente prescrizione, ne propone l'identificazione come condizione ambientale:

"Circa la vasca di deposito limi, poiché lo stato attuale si è determinato in conseguenza al forte afflusso di acqua dovuto al trasferimento del limo di riempimento e tenuto conto che tale afflusso non sarà più garantito in condizioni normali, dovrà essere assicurata la verifica dell'evoluzione della condizione della vegetazione, includendo il controllo dell'invasione o della presenza di eventuali specie esotiche, in modo da garantirne il totale contrasto. In caso di indizi di rallentamento della diffusione della vegetazione o di detrimento, dovrà essere proposta all'A.R.P.A. e alla Provincia di Biella una modalità di ripristino più idonea alla quale il proponente dovrà dare rapida attuazione".

La Conferenza dei Servizi approva la qualifica di condizione ambientale della suddetta, assegnandone all'A.R.P.A. la Verifica di Ottemperanza.

Di seguito il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, con riferimento alle seguenti prescrizioni, ne propone l'identificazione come condizioni ambientali:

- "Dovrà essere presentata, con frequenza annuale entro il 30 Aprile, una Relazione che illustri gli interventi di recupero ambientale realizzati nel corso dell'anno e contenga una previsione degli interventi di recupero ambientale da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, con specifico riferimento alle previsioni del progetto approvato sia in termini qualitativi che quantitativi. Sono fatti salvi i casi in cui siano necessarie modifiche che dovranno comunque essere concertate. Il consuntivo dovrà contenere informazioni in merito ai movimenti terra connessi al recupero morfologico del sito, alla ricostituzione del suolo/sottosuolo, agli interventi d'inerbimento e piantumazione, alle cure colturali eseguite e alle fallanze da risarcire nei 12 mesi successivi e alle modalità di conservazione del terreno di coltivo, in attesa del suo riutilizzo per le attività di recupero ambientale. I ripristini dovranno proseguire fino al raggiungimento dei risultati previsti. La Relazione dovrà poi essere trasmessa all'A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est e alla Provincia di Biella";
- "La descrizione delle attività di manutenzione eseguite dovrà essere integrata con un paragrafo dedicato agli interventi di contenimento delle specie esotiche invasive, ai sensi della D.G.R. n. 33-5174 del 12.06.2017, che consenta di individuare le specie trattate, gli interventi eseguiti, l'ubicazione dei nuclei (coordinate WGS84 UTM32) ed ogni altra informazione utile a verificarne l'efficacia negli anni. Il monitoraggio dovrà avere caratteristiche coerenti a quanto indicato nella procedura A.R.P.A. "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)" (link: [G:\G\\_Valutazione d'Impatto Ambientale\ValutazioneImpattoAmbientale\VIA\\_GreenCave\\_Ampliam\\_Cava\\_Cavaglia\\_2022\CONFERENZA DEI SERVIZI\SEDUTA\\_24\\_10\\_2023\Verbale\\_4^CdS\\_Green Cave\\_24\\_10\\_2023\\_02.docx](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-</a></u></li></ul></div><div data-bbox=)

05/microsoft word - u.rp .t185 rev01.pdf) e fornire i dati cartografici richiesti anche in formato vettoriale”;

- “Dovrà essere rispettato il cronoprogramma delle attività definito nell’ambito delle autorizzazioni rilasciate, con riferimento a ciascuna fase di progetto, in modo da garantire il progressivo recupero delle aree oggetto di coltivazione”;
- “Con riferimento al terreno vegetale, stoccato per le attività di ripristino:
  - i. Dovrà essere limitata l'erosione inerbendo i cumuli, con le finalità di proteggere lo strato organico superficiale e di prevenire l'insediamento di vegetazione alloctona indesiderata;
  - ii. La composizione del miscuglio impiegato per l'inerbimento temporaneo dovrà essere conforme a quanto indicato nelle "Linee Guida per la Gestione e Controllo delle Specie Esotiche Vegetali nell’Ambito di Cantieri con Movimenti Terra" (Allegato “B” della D.G.R. n. 33-5174 del 12.06.2017);
  - iii. La movimentazione e lavorazione del top-soil dovrà sempre essere eseguita con il terreno in tempera, evitando fenomeni di eccessivo compattamento;
  - iv. Prima del riutilizzo del top-soil per le attività di recupero dovrà essere effettuata una caratterizzazione dello stesso al fine di saggiarne le qualità e valutare l’eventuale utilizzo di ammendanti/fertilizzanti”;

La Conferenza dei Servizi approva la qualifica di condizioni ambientali delle suddette. La Verifica di Ottemperanza, per tutte le medesime, è assegnata all’A.R.P.A.

Quindi la Conferenza dei Servizi valuta e conclude che la prescrizione contenuta nella nota della Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere n. 00011789/2023 del 04.10.2023 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo:A1F1F40- prot. ricez. Prov. n. 21566 del 04.10.2023, allegata al Verbale della precedente seduta del 05.10.2023 (n.d.v.: *prescrizione che, per chiarezza, si ripropone qui di seguito: “TRASFORMAZIONE DEL BOSCO – Precedentemente dell’avvio dei lavori di trasformazione del bosco la “Green Cave” S.r.l. dovrà compilare apposita autocertificazione [ai sensi D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.] attraverso l’utilizzo dell’applicativo WEB “Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (Legge Forestale)”, disponibile alla pagina del Sistema Informativo Forestale (SIFOR) almeno 30 (trenta) giorni prima di avviare l’intervento”*), non possiede valenza ambientale e quindi le caratteristiche per essere qualificata condizione ambientale.

Di seguito, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, richiesto se vi siano ulteriori osservazioni e non avendo riscontrato richieste di intervento, comunica: “Direi che possiamo allora proseguire con l’acquisizione delle determinazioni conclusive dei soggetti istituzionali presenti alla seduta. Per conto della Provincia di Biella attesto il parere di compatibilità ambientale e per il rilascio dei titoli abilitativi di competenza, favorevole con le prescrizioni e le condizioni ambientali che sono state proposte e poi approvate dalla Conferenza dei Servizi”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto del parere della Provincia di Biella, da lui stesso proferito, il **dott. Stevanin** invita il Comune di Cavaglià ad esprimere il proprio.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Cavaglià, geom. Mosè Brizi**, afferma: “Parere favorevole con le specifiche contenute nella Deliberazione di Consiglio che abbiamo letto in precedenza. Grazie”.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto del parere del Comune di Cavaglià, **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, preso atto che non vi sono altri soggetti presenti alla seduta che debbano esprimere le proprie determinazioni conclusive e che, altri soggetti si erano già espressi nel corso delle precedenti sedute, secondo il prospetto riepilogativo che si riporta qui di seguito

SOGGETTI ISTITUZIONALI CONVOCATI	PRESENTE/ ASSENTE ALLA SEDUTA CONCLUSIVA ODIERNA	TENORE PARERE CIRCA LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE + RILASCIO TITOLI ABILITATIVI
Provincia di Biella	Presente	<p>Parere di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni/condizioni ambientali e di rilascio dei seguenti titoli autorizzativi:</p> <p>a) rinnovo autorizzazione esercizio attività di cava con ampliamento, ai sensi della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii. - da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella (Area Tecnica);</p> <p>b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera (emissioni diffuse), ai sensi art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (Area Tutela e Valorizzazione Ambientale);</p>
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella	Presente	<p>Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia (quale autorità competente alla V.I.A., per il caso in specie) il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento confluisce nel parere dell'Organo Tecnico Provinciale (del quale il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nel Verbale della riunione del 19.09.2023</p>
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Assente	<p>Non ha partecipato alla seduta né ha fatto pervenire alcun parere scritto. Parere favorevole senza condizioni ai sensi art. 14 <i>ter</i> comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.</p>
Comune di Cavaglià (BI)	Presente	<p>Parere di compatibilità urbanistica della modifica del P.R.G.C. - variante per espressa previsione di Legge conseguente all'approvazione del progetto - in virtù del combinato disposto dell'art. 43 co. 6 della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii. (e i contenuti dell'Allegato "b" della Circolare Regione Piemonte n. 4 Amb/2016) ed art. 17 <i>bis</i> comma 15 <i>bis</i> L.R. 56/77 e ss.mm.ii. (La compatibilità urbanistica è stata fornita con le specifiche contenute nella Deliberazione C.C. Cavaglià n. 32 del 18.10.2023). Inoltre il Comune è titolare della funzione di rilascio dei seguenti titoli autorizzativi:</p> <p>a) rilascio autorizzazione paesaggistica ai sensi D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - da rilasciare con il parere vincolante della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;</p> <p>b) autorizzazione spostamento Strada Vicinale "dei Ronchi";</p> <p>c) autorizzazione per realizzazione impianto</p>

		fotovoltaico (Procedura Abilitativa Semplificata ex art. 6 D. Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii.).
Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario "Angiono Foglietti", Villareggia (TO)	Assente	Non ha partecipato alla seduta né ha fatto pervenire alcun parere scritto. Parere favorevole senza condizioni ai sensi art. 14 <i>ter</i> comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.
Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC	Assente	Non ha partecipato alla seduta. La Soprintendenza aveva tuttavia già fatto pervenire, in data 06.04.2023 (prot. ricez. Prov. n. 8047 del 06.04.2023), la propria nota n. MIC_MIC_SABAP-NO/06/04/2023/0004662-P, nella quale era significato parere favorevole (con prescrizioni) all'intervento in progetto, tanto per quanto riguarda gli aspetti della tutela paesaggistica, quanto per quelli attinenti la materia della tutela del patrimonio archeologico.
Regione Piemonte	Assente	Non ha partecipato alla seduta. La Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere (Soggetto individuato dalla Regione per l'espressione del parere unico regionale) aveva tuttavia già fatto pervenire, in data 04.10.2023 (prot. ricez. Prov. n. 21566 del 04.10.2023), la propria nota n. 00011789/2023 del 04.10.2023 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo:A1F1F40, nella quale era dato atto del soddisfacimento – con i chiarimenti forniti dal proponente in data 09.08.2023 - delle criticità evidenziate in precedenza. Rimane la prescrizione stabilita nella nota della Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere n. 00011789/2023 del 04.10.2023 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo:A1F1F40- prot. ricez. Prov. n. 21566 del 04.10.2023.

dà atto che, non riscontrandosi, sotto alcuna forma, pareri discordanti – e quindi non rendendosi necessaria alcuna valutazione di posizioni prevalenti - il progetto denominato: *"Ampliamento e completamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata EX VIABIT S.P.A. in località Valledora di Cavaglia, autorizzata con D.D. Prov. Biella n. 4021/2007 e ss.mm.ii."* consegue la compatibilità ambientale e tutti i titoli abilitativi richiesti, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni e le condizioni ambientali approvate dalla Conferenza dei Servizi.

Quindi il dott. Graziano Stevanin ribadisce che le autorizzazioni ambientali richieste dalla "Green Cave" S.r.l. – come da precisazioni operate nelle prime fasi della seduta odierna - saranno rilasciate contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale. Poi aggiunge che la Provincia rilascia altresì il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cava, la cui efficacia sarà però condizionata alla presentazione delle apposite fidejussioni, per la quantificazione delle quali la Provincia necessita della presentazione, da parte della "Green Cave" S.r.l., entro 60 gg. (cfr. prescrizione apposita), degli elaborati aggiornati sulle quantità di materiale di ripristino. Informa

infine il proponente che la Provincia adotterà il provvedimento autorizzativo formale entro 30 gg. dalla data odierna.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di queste ultime indicazioni, assodato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, né richieste ulteriori di intervento, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 10:56.

Il Segretario Verbalizzante  
(dott. Marco Fornaro)



Il Presidente della Conferenza e Respons. del Proced.to  
(dott. Graziano Stevanin)

